

per essi comunicate, e i quali erano in grado di ben conoscere le circostanze speciali, e le economiche in ispecie, di quelle provincie.

Conseguentemente pare a me che, rappresentando il sistema del progetto di legge ciò che già è in vigore colà, non si debba variare il proposto ragguglio di affrancazione; ad ogni modo poi che non debba farsi distinzione, sia che il canone sia dovuto ai privati, sia che alle finanze, e così, nel fissare il capitale di affrancazione, debba seguirsi una sola e stessa misura.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. La Commissione non può a meno che insistere nel proprio emendamento, in quanto che qui si tratta di stabilire una differenza tra il caso in cui la prestazione sia dovuta ai privati ed il caso in cui sia dovuta allo Stato.

L'onorevole ministro guardasigilli ha osservato che, se si stabilisce questa differenza, si viola la pratica in uso in Lombardia. Ma io rispondo prima di tutto che la notificazione della prefettura è soltanto del 1857, epperò è di un'epoca molto vicina all'attuale, ed inoltre quella notificazione non contempla che le prestazioni ed annualità dovute all'erario, e non quelle dovute ai privati.

Ecco perchè la Commissione ha stabilito che, quando la prestazione sia dovuta all'erario, debba aver effetto quella notificazione; ma, quando la prestazione è dovuta ai privati, allora la Commissione si è preoccupata della posizione degli aventi diritto alla percezione di queste prestazioni, e si è domandata se era giusto di dar loro soltanto un capitale corrispondente soltanto al 6, al 7, all'8 per cento?

Ora avremmo creduto di pregiudicarlo troppo adottando questa misura, che invece abbiamo ricondotta a quella dell'ordinario impiego dei capitali in Lombardia.

Veramente questa norma sarebbe stata forse un po' al di sotto del 5 %; ma per non introdurre frazioni abbiamo fissato il 5 %.

In questo modo noi abbiamo ritenuto di fare un atto di giustizia all'avente diritto a questa prestazione, nello stesso tempo che non facevamo ingiustizia a colui che deve; perchè questi sarà ben felice di dare il cento per cinque e togliere di mezzo questa prestazione. Ecco il motivo per cui, trattandosi di situazioni diverse, abbiamo creduto di applicar norme diverse.

L'unica obiezione che può essere fatta è questa, di non aver trattato lo Stato al pari dei privati. Ma rispondiamo che, se troviamo ancora delle prestazioni non affrancate dal Governo austriaco, questo ci vuol significare che siffatte prestazioni per circostanze speciali valgono poco, e tanto poco, che le finanze, per renderne possibile l'affrancamento, hanno dovuto facilitare sulla misura.

Ora, siccome le prestazioni ora dovute al nostro Stato sono pur le stesse che erano dovute all'erario austriaco, così vi era la ragione istessa per adottare le facilitazioni della prefettura lombarda delle finanze.

Ci parve poi diverso il caso delle prestazioni dovute ai privati; e, quanto a queste, è il progetto ministeriale che ha innovato, equiparandole a quelle dovute allo Stato.

Ora la Commissione non ha trovato giusto di fare questo pareggiamento.

Ecco le spiegazioni che potevo dare intorno alle modificazioni della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Comprendo che siasi preoccupata la Commissione delle circostanze che, malgrado la disposizione di questa notificazione, non si facessero

affrancamenti. Questa è una condizione la quale poteva essere determinata da altre circostanze, che non quella della troppo alta misura del capitale fissato per operare il riscatto; potevano i debitori non affrancare per molti altri motivi.

Ma non mi pare che ciò determini la questione; imperocchè essa questione è ridotta sostanzialmente al punto, se colui il quale non aveva diritto di conseguire un riscatto, e che per effetto di cotesto diritto viene a conseguire un capitale rappresentativo d'un'annualità, non debba rimanersi contento di quello che gli viene assegnato.

A questo riguardo la Commissione consente che le finanze possano accontentarsi d'un capitale pari al 100 per 8, al 100 per 7, e simili, come prima usavasi, giacchè effettivamente anche prima sarebbesi potuto riscattare a questa condizione. Ora io non veggo perchè si debba attribuire un capitale maggiore, vale a dire in ragione del 100 per 5, tuttavolta che il riscatto si effettuerà dai privati.

Accenna l'onorevole Restelli che ciò è perchè effettivamente questo 100 per 5 rappresenta la misura colla quale s'impiegano i capitali. Ma io dico che non dobbiamo noi attenerci localmente alle condizioni presenti della Lombardia; dobbiamo vedere in generale se effettivamente oggi il capitale, nella presente attività delle industrie e de' commerci, e nei tanti impieghi proficui che se ne possono fare, non rappresenti la possibilità di ricavarne un reddito assai maggiore del 5 per 100; a me pare che ciò non si possa in verità contrastare.

Del resto poi l'essenziale si è mai sempre, quali siasi le norme che si vogliano seguire nel fissare le basi dell'affrancamento, che queste siano uniformi, qual siasi il creditore verso cui l'affrancamento si faccia.

PANATTONI. Domando la parola.

Io trovo nel progetto del signor ministro, come in quello dell'onorevole Commissione, la disposizione seguente:

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto alle prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

Io domando le conseguenze pratiche di questa disposizione. Se gli aventi diritto alla prestazione potranno obbligare il debitore ad affrancare; ma che cosa dovrà decretare il tribunale a cui essi rivolgonsi? Forse la caducità?

Quando vogliasi imporre al debitore coattivamente l'obbligo di affrancare, questa legge rivestirà l'aspetto di uno spoglio repentino; imperocchè il debitore fino al giorno presente non poteva presagire quest'obbligo esorbitante, e quindi non teneva pronto il capitale necessario per l'affrancamento.

Una legge la quale stabilisse un termine così nuovo e così ristretto sarebbe una legge precipitosa e che potrebbe produrre inconvenienti economici ed un ingiusto imbarazzo ai possessori.

Io quindi prego il signor ministro e la Commissione di considerare la poca giustizia e gli effetti gravosi di questa disposizione.

Infatti quanto è utile che i possessori dei beni abbiano il loro diritto di affrancare, altrettanto sarebbe grave il forzarli dentro un anno all'affrancazione.

Conchiudo adunque che, se mai i possessori potessero essere obbligati ad affrancare, dovrebbero per lo meno essere sottratti alla troppo stretta necessità di affrancare dentro un anno, e dovrebbero ottenere un più largo intervallo che potesse permettergli di profittare della legge, senza risentirne una coartazione che, a parer mio, sarebbe esorbitante.

Mi rimetto dunque, in ogni meno favorevole ipotesi, all'o-